

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7955	10 febbraio 2021	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

Richiesta preliminare delle Officine Idroelettriche della Maggia SA per il rinnovo della concessione della Maggia e dei suoi affluenti

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporvi il disegno di decreto legislativo inteso a respingere la domanda di rinnovo della concessione della Maggia e dei suoi affluenti, inoltrata dalle Officine Idroelettriche della Maggia SA (Ofima) con lettera raccomandata del 1° ottobre 2020.

1. PREMESSA

La concessione per lo sfruttamento delle forze idriche della Maggia e dei suoi affluenti è stata rilasciata dal Gran Consiglio ticinese in data 10 marzo 1949. Essa prevedeva tre periodi di costruzione degli impianti.

In base alla concessione nel primo periodo di costruzione sono stati realizzati gli impianti costituenti il tronco Sambuco – Verbano (impianti detti anche di Maggia I) con le centrali di Verbano, Caveragno e Peccia. Per inciso e completezza occorre altresì ricordare che, nell'ambito di detto tronco è stata recentemente pure realizzata la minicentrale idroelettrica di Borgnone, che integrata negli impianti di Maggia I, utilizza un salto precedentemente non sfruttato.

È seguito un secondo periodo di costruzione (con la realizzazione degli impianti detti di Maggia II) con le centrali di Bavona, Robiei oltre all'adduzione di acque non oggetto della predetta concessione – in particolare delle acque della Val Bedretto e di acque vallesane – come pure la realizzazione di una parte di opere previste nel terzo periodo di costruzione: il tutto sulla base anche del decreto legislativo del 28 marzo 1962 concernente l'ampliamento della concessione del 10 marzo 1949 per lo sfruttamento delle forze idriche della Maggia e dei suoi affluenti con l'adduzione delle acque della Valle di Bedretto.

Per gli impianti di Maggia I (tronco Sambuco-Verbano) l'inizio della decorrenza della concessione, avente una durata di 80 anni, è stato stabilito dal Consiglio di Stato al 1° gennaio 1956 con risoluzione governativa no 4200 del 19 ottobre 1955, mentre per gli impianti di Maggia II (tronco Naret – Cavagnoli – Robiei – Bavona – Caveragno, compresa l'adduzione delle acque della valle Bedretto) l'inizio della decorrenza, sempre per una durata di 80 anni, è stato stabilito al 1° gennaio 1969 con risoluzione governativa no. 1305 del 26 febbraio 1969.

L'art. 58a cpv. 2 della Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUF) stabilisce che:

“La domanda di rinnovo della concessione deve essere presentata almeno 15 anni prima della scadenza della stessa. Le autorità competenti decidono, almeno dieci anni prima della scadenza della concessione, se sono disposte in linea di principio ad accordare il rinnovo.”

Con riferimento a detto articolo, con lettera del 1° ottobre 2020, le Ofima hanno formulato una richiesta di rinnovo che verte unicamente sul principio del rinnovo della concessione. La richiesta non precisa e non produce alcuna documentazione necessaria per determinare il futuro sfruttamento delle acque secondo la legislazione vigente.

Le Ofima precisano di essere interessate a continuare l'esercizio degli impianti in questione, come pure

- che la loro domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 58a cpv. 2 LUF dell'attuale concessione è formulata per la durata massima consentita dalla legge e
- che la stessa va intesa nel senso che la durata della concessione rinnovata sia calcolata a partire dal 1.1.2036 per Maggia I (tronco Sambuco-Verbanò) e dal 1.1.2049 per Maggia II.

Per il resto le Ofima dichiarano di rimanere in attesa di indicazioni da parte dello scrivente Consiglio sui prossimi passi da intraprendere, rispettivamente di una decisione dell'autorità competente.

Da un profilo procedurale, la richiesta preliminare di rinnovo della concessione presentata dalle Ofima è tempestiva e rispetta il termine di 15 anni stabilito dall'art. 58a LUF.

Nell'affrontare detta richiesta occorre ricordare innanzitutto alcuni elementi essenziali del quadro legislativo cantonale e della concessione, rispettivamente obiettivi e documenti programmatici che definiscono la politica energetico-climatica cantonale.

2. IL QUADRO LEGISLATIVO E LA CONCESSIONE

Le disposizioni legali di diritto cantonale entrate in vigore il 1° gennaio 2011 a seguito della modifica dell'ottobre 2010 della Legge sull'utilizzazione delle acque ([LUA, RL 721.100](#)) sanciscono il principio secondo cui lo Stato utilizza in proprio le acque tramite l'Azienda elettrica ticinese (AET); in caso di rinuncia l'utilizzazione delle acque avviene mediante il rilascio di una concessione (art. 2 cpv. 1 e 2 LUA);

Principio

Art. 2

¹*L'utilizzazione delle acque pubbliche avviene mediante sfruttamento in proprio da parte dello Stato. In caso di rinuncia, l'utilizzazione avviene mediante concessione o autorizzazione secondo le norme della presente legge.*

²*Lo sfruttamento in proprio da parte dello Stato avviene tramite l'Azienda elettrica ticinese (AET).*

Nel caso di concessioni precedentemente attribuite, lo Stato può decidere di utilizzare in proprio le acque pubbliche in base a quanto previsto all'art. 17 della LUA e al diritto di reversione che l'autorità concedente si è riservata al momento del rilascio della concessione medesima.

Nel caso concreto, il diritto di riversione a favore del Canton Ticino è espressamente stabilito all'art. 4 del Decreto legislativo concernente la concessione per lo sfruttamento delle forze idriche della Maggia e dei suoi affluenti, del 10 marzo 1949:

Art. 4

Qualora la concessione, scaduto il termine di durata, non venisse rinnovata, sia in base a libero accordo con Il Cantone, sia eventualmente in virtù dell'art. 58 cpv. 2 della Legge federale sulla utilizzazione delle forze idrauliche (L.U.F.I.), il Cantone potrà far valere il diritto di riversione conformemente all'art. 67 L.U.F.I.

Tale diritto è stato ripreso anche dall'art. 4 del Decreto legislativo concernente l'ampliamento della concessione del 10 marzo 1949 per lo sfruttamento delle forze idriche della Maggia e dei suoi affluenti con l'adduzione delle acque della Valle di Bedretto del 28 marzo 1962:

Art. 4

Qualora la concessione, trascorso il termine di durata, non venisse rinnovata, per accordo fra le parti o eventualmente in virtù dell'art. 58 cpv. 2 della Legge federale sulla utilizzazione delle forze idrauliche (L.U.F.I.), il Cantone potrà far valere il diritto di riversione conformemente all'art. 67 L.U.F.I.

Considerato tale importante diritto stabilito nelle concessioni per i più grandi impianti cantonali (in particolare Ofima e Ofible) e della sua grande valenza economica, è stata pure sancita a livello legislativo la regola dell'esercizio del diritto di riversione da parte dello Stato all'articolo 17 cpv. 1 LUA:

Riversione

Art. 17

¹ *Alla scadenza della concessione lo Stato esercita il suo diritto di riversione conformemente all'art. 67 LUF.I.*

Il citato articolo della [Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche \(LUF.I\)](#) del 22 dicembre 1916 stabilisce che alla sua scadenza l'ente concedente, nel nostro caso il Cantone, ha il diritto di avocare a sé senza indennizzo le cosiddette parti bagnate e, contro il pagamento di un'equa indennità (quindi anch'essa sensibilmente inferiore alla piena indennità che avrebbe dovuto essere pagata in caso di riscatto degli impianti durante la concessione), le cosiddette parti asciutte, ossia le installazioni che servono alla produzione e al trasporto dell'energia elettrica.

Si tratta di condizioni particolarmente favorevoli, che consentono al Cantone di acquisire impianti di produzione di grande valore dietro pagamento di indennità inferiori al loro valore effettivo e che costituiscono uno dei valori fondamentali maturati nel corso degli 80 anni della concessione.

3. LA POLITICA ENERGETICO-CLIMATICA: OBIETTIVI E DOCUMENTI PROGRAMMATICI

Con la citata modifica della LUA a partire dal 1° gennaio 2011 è stato fissato in modo inequivocabile il principio secondo cui l'utilizzazione delle acque pubbliche è di competenza dello Stato (tramite l'AET).

Come indicato nel rapporto n. 6014R della Commissione speciale energia sull'iniziativa parlamentare 29 gennaio 2007 presentata nella forma elaborata da Werner Carobbio e

cofirmatari per la modifica della Legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 i nuovi dispositivi della LUA permettono *di salvaguardare i principi della politica di riversione specie di grandi impianti, [...] di garantire in futuro la gestione esclusivamente ticinese dell'importante risorsa cantonale delle acque e di creare le basi per una politica attiva del Cantone in materia energetica.*

Tali intendimenti e obiettivi di politica energetico-climatica sono stati concretizzati nei seguenti documenti programmatici elaborati nel frattempo:

- il [Piano energetico cantonale \(PEC\)](#), approvato dal Gran Consiglio a fine 2013 e attualmente in fase di aggiornamento. Nel PEC sono inserite, coordinate e ponderate le necessità e le esigenze legate all'approvvigionamento di energia, al libero mercato e allo sviluppo economico e sociale, nonché gli interessi e gli obiettivi, altrettanto importanti, di politica ambientale e climatica. La politica energetica assume, infatti, un ruolo di fondamentale importanza, determinante per il raggiungimento di altri obiettivi settoriali, in particolare in relazione all'ambiente. I vettori energetici primari trasformati dall'uomo per le proprie necessità, con l'eccezione della risorsa acqua, del sole e del vento per la produzione di energia elettrica, sono per la maggior parte non rinnovabili e di origine fossile.

Il PEC sottolinea come il Cantone, per il tramite dell'Azienda elettrica cantonale (AET), deve assumere un ruolo sempre più attivo nella gestione e valorizzazione delle proprie risorse naturali, al fine di incrementare la quota parte di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare indigene, a copertura del fabbisogno e nel contempo garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a prezzi sostenibili.

Nei propri indirizzi operativi, il documento evidenzia la necessità di pianificare l'ammodernamento degli impianti idroelettrici di proprietà diretta o indiretta (p.es. Lucendo) dell'AET e di procedere con le riversioni dei grandi impianti idroelettrici privati presenti sul territorio cantonale alla scadenza delle concessioni, cosa che permetterà di gestire in proprio le risorse e garantire una maggiore copertura del fabbisogno.

- Il [Piano Direttore](#), con la specifica scheda [V3 Energia. Esso](#) stabilisce la necessità di favorire il ruolo del Ticino quale regione produttrice di energia elettrica pregiata e centro di competenza. Nello specifico l'obiettivo è quello di incrementare la produzione di elettricità attraverso fonti di energia rinnovabile (acqua, solare, eolico) e di valorizzare la risorsa acqua ottimizzando, e per quanto possibile incrementando, la produzione di energia idroelettrica.

Per quanto concerne le misure da adottare per incrementare la produzione di energia idroelettrica, nella scheda V3 Energia viene chiaramente indicato al punto 3.1 "l'utilizzo del diritto di riversione, per affidare all'AET la gestione degli impianti idroelettrici".

- Le [Linee direttive 2019-2023](#). L'obiettivo 16 di questo documento programmatico stabilisce la necessità di valorizzare il settore idroelettrico ticinese in particolare tramite la creazione di condizioni quadro a sostegno dell'idroelettrico per ottimizzare le produzioni esistenti, garantendo un sostegno agli investimenti a lungo termine nelle centrali idroelettriche sia nell'ammodernamento sia nell'ampliamento (vedi innalzamento dighe). Questo anche nell'ottica di garantire la sicurezza di approvvigionamento tramite una maggiore produzione indigena (anche invernale) e, di conseguenza, una minore dipendenza dall'estero, valorizzando anche la produzione cantonale e mantenendo le competenze e il valore aggiunto in Ticino e nelle zone periferiche.

4. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Gli obiettivi della politica energetico-climatica in ambito idroelettrico sono chiari e la strategia per raggiungerli è ben definita nei vari documenti programmatici.

Considerato che nel periodo 2035-2048 giungeranno a scadenza le concessioni dei grandi impianti idroelettrici non solo di Ofima (oggetto del presente messaggio), ma anche della società “gemella” di Ofible, appare fondamentale applicare quanto già deciso dal legislatore, creando anche le condizioni quadro per l’ottimizzazione degli impianti esistenti prima della scadenza delle concessioni e delle rивersioni. Questo presuppone l’anticipazione di determinati interventi, in applicazione di diritti previsti nelle attuali concessioni e secondo modalità operative espressamente previste dal diritto federale e cantonale.

Oltre ad un’ottimizzazione degli impianti esistenti nell’ottica di un rafforzamento della garanzia di approvvigionamento elettrico (in particolare invernale), questa strategia permette di conseguire importanti benefici per il futuro. Da un lato, al momento della rивersione, gli impianti risulteranno già in parte rinnovati ed al passo con l’evoluzione della tecnica; dall’altro si eviterà di dover essere confrontati con un accumulo di investimenti importanti in un periodo molto corto.

L’esercizio del diritto di rивersione, con cui affidare ad AET la gestione degli impianti oggi oggetto di concessione, è dunque un elemento centrale della politica energetica. Ampliando gli *assets* di produzione di origine completamente rinnovabile, AET potrà ottimizzare l’approvvigionamento elettrico cantonale tenendo conto della produzione e della domanda, che non sempre collimano nel tempo.

Dal 2048, successivamente alla rивersione degli impianti idroelettrici, grazie alla produzione risultante e a seguito dell’applicazione integrale della LPAC, la produzione idroelettrica media a favore del Canton Ticino dovrebbe raggiungere indicativamente i 3.6 TWh/a (40% invernale – 60% estiva) a fronte di un fabbisogno medio di ca. 3 TWh/a di cui il 55% in inverno ed il restante 45% in estate. Ne consegue un deficit invernale di ca. 200 GWh che potrebbe essere coperto, nel rispetto delle nuove normative di tutela ambientale, grazie all’eventuale ampliamento della possibilità di accumulazione degli impianti esistenti, senza dover procedere a nuove captazioni. La valorizzazione del patrimonio “acqua” passa attraverso l’ottimizzazione e, laddove possibile, l’aumento della produzione di energia idroelettrica e quindi la produzione propria diminuendo la dipendenza da terzi.

Occorre quindi operare in modo da ottimizzare le produzioni esistenti, garantendo un sostegno agli investimenti a lungo termine nelle centrali idroelettriche sia nell’ammodernamento sia nell’ampliamento (vedi innalzamento dighe). Questo anche nell’ottica di garantire la sicurezza di approvvigionamento tramite una maggiore produzione indigena (anche invernale) e, di conseguenza, una minore dipendenza dall’estero e un’eventuale riserva strategica. Ciò permetterà anche di valorizzare la produzione indigena, mantenendo le competenze e il valore aggiunto in Ticino e nelle zone periferiche.

Alla luce di tutto quanto precede, il Consiglio di Stato non può quindi che ribadire con convinzione quanto previsto negli indirizzi di politica energetica cantonale definiti da Governo e Parlamento in materia di rивersioni. A tale proposito citiamo ad esempio le considerazioni della Commissione speciale energia contenute nel rapporto commissionale no. 5210 del 9 aprile 2002 concernente la rивersione dell’impianto idroelettrico di Ponte Brolla:

"La scrivente commissione condivide questa nuova politica di sfruttamento delle acque ticinesi e constata che in un campo come quello dell'energia elettrica, i tempi di realizzazione dei disegni politici possono durare decenni. (....) In nessun caso bisogna

perdere di vista l'obiettivo di sfruttare, non appena possibile in proprio e in ogni caso a favore di tutti i cittadini, la risorsa naturale più importante del nostro Cantone."

5. CONCLUSIONI E PROSSIME FASI

Sulla base delle considerazioni che precedono il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a:

- respingere la domanda preliminare di rinnovo della concessione per l'utilizzo delle acque della Maggia e dei suoi affluenti presentata da Officine Idroelettriche della Maggia SA;
- confermare il principio dell'utilizzo in proprio delle acque della Maggia e dei relativi affluenti come pure delle acque addotte negli impianti dalla Valle Bedretto tramite l'AET.

Sulla base di questa decisione di principio, il Governo, in collaborazione con AET, provvederà ad:

- avviare le trattative con le Officine Idroelettriche della Maggia SA in vista dell'esercizio de diritto di riversione degli impianti detti di Maggia I al 31 dicembre 2035 secondo le disposizioni dell'art. 4 del decreto legislativo del 10 marzo 1949;
- acquisire la documentazione relativa ai costi computabili per la determinazione del valore residuo;
- definire le regole per gli investimenti fino alla scadenza dell'attuale concessione d'intesa con Ofima SA;
- determinare con l'AET gli interventi di miglioria alle installazioni tecniche, per assicurare un'ottimale e razionale funzionalità delle stesse, anticipando se del caso eventuali ampliamenti o ammodernamenti prima della scadenza della concessione. Interventi quest'ultimi per cui si potrebbe riconoscere un valore residuo considerato che l'ammortamento nei tempi usuali non potrebbe essere possibile entro la scadenza della concessione;
- allestire una proposta di indennità di riversione.

I risultati di queste verifiche verranno presentati in uno specifico messaggio che illustrerà le condizioni definitive per la riversione degli impianti di Maggia I al 31 dicembre 2035 e l'utilizzo delle acque in proprio da parte dello Stato tramite l'AET.

Analogamente si procederà per le verifiche necessarie alla definizione delle condizioni definitive per la riversione degli impianti di Maggia II al 31 dicembre 2048, che saranno oggetto di un ulteriore successivo messaggio.

In considerazione di quanto precede, chiediamo al Gran Consiglio di voler approvare il disegno di decreto legislativo annesso.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente: Norman Gobbi

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la reiezione della richiesta preliminare delle Officine Idroelettriche della Maggia SA per il rinnovo della concessione per lo sfruttamento della Maggia e dei suoi affluenti, rispettivamente delle acque della Valle Bedretto

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 10 febbraio 2021 n. 7955 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

La richiesta preliminare del 1° ottobre 2020 delle Officine Idroelettriche della Maggia SA per il rinnovo della concessione per lo sfruttamento della Maggia e dei suoi affluenti, rispettivamente delle acque della Valle Bedretto, è respinta.

Articolo 2

Il Consiglio di Stato è autorizzato a procedere alle pratiche necessarie per la riversione degli impianti conformemente all'articolo 4 del decreto legislativo concernente la concessione per lo sfruttamento delle forze idriche della Maggia e dei suoi affluenti del 10 marzo 1949 e del decreto legislativo concernente l'ampliamento della concessione del 10 marzo 1949 per lo sfruttamento delle forze idriche della Maggia e dei suoi affluenti con l'adduzione delle acque della Valle di Bedretto del 28 marzo 1962.

Articolo 3

Contro il presente decreto legislativo è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi.